

Individuazione del soggetto responsabile del superamento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione in una ex cava

Cons. Stato, Sez. IV 18 novembre 2021, n. 7690 - Maruotti, pres.; D'Angelo, est. - Holcim Aggregati Calcestruzzi s.r.l. (avv.ti Ferraris, Robaldo e Valsecchi) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Fegatelli, Vavassori e Nava) ed a.

Ambiente - Ex cava - Rilascio della valutazione di compatibilità ambientale di un progetto di realizzazione sul sito di una discarica monotipo per rifiuti pericolosi contenenti cemento-amianto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni - Superamento dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione - Soggetto responsabile - Ordinanza di bonifica delle aree.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La Holcim Aggregati Calcestruzzi (di seguito Holcim) ha impugnato al Tar per la Lombardia l'ordinanza della Provincia di Bergamo del 18 dicembre 2014, n. 103734, nella parte in cui ha ordinato alla stessa società, di eseguire, secondo le modalità e le tempistiche di cui al Titolo V, parte IV, del d.lgs. 152/2006, quanto necessario per la bonifica delle aree di via Palazzo (ex Cava Vailata) site nel comune di Treviglio.

1.1. In particolare, la società Te.Am, divenuta proprietaria dell'area oggetto di giudizio il 30 luglio 2012, ha ottenuto dalla Regione Lombardia la valutazione di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione sul sito di una discarica monotipo per rifiuti pericolosi contenenti cemento - amianto, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni, tra le quali l'approfondimento delle indagini già svolte sulla qualità dei terreni presenti sul fondo della ex cava al fine di verificarne le caratteristiche e, nel caso di accertamento del superamento delle CSC, l'attivazione delle necessarie operazioni di bonifica.

1.2. Dopo la definizione della analisi necessarie, concordata con gli enti interessati nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 4 marzo 2013, tra agosto e settembre 2013 sono state condotte le indagini sui suoli che hanno evidenziato superamenti dei valori di concentrazione della soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1 - colonne A e B - dell'allegato 5 al titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e la non conformità ai test di cessione.

1.3. Di conseguenza, la Provincia di Bergamo in data 30 giugno 2014 ha comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza ex articolo 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei confronti di Holcim e degli altri soggetti individuati come responsabili della contaminazione all'esito delle verifiche condotte unitamente al comune di Treviglio.

1.4. La stessa contaminazione è stata infatti ritenuta riconducibile all'originario gestore dell'area, la Cave della Vailata s.r.l. poi divenuta C.V.T. Cave della Vailata s.r.l. e, in data 1° gennaio 2009, fusa per incorporazione in Holcim.

1.5. Quest'ultima, in riscontro dell'avvio del procedimento che ha portato all'adozione dell'ordinanza impugnata, ha tuttavia sostenuto di essere estranea ad ogni responsabilità, senza peraltro supportare la sua posizione con adeguati riscontri.

1.6. Per questa ragione, in mancanza della presentazione della documentazione comprovante la sua estraneità, la provincia di Bergamo le ha inviato, insieme agli altri soggetti ritenuti responsabili, ivi compresa S.A.B.B., la diffida e l'ordine di eseguire la bonifica del sito.

In concreto, il provvedimento - oltre che per la mancata presentazione della suddetta documentazione - ha evidenziato che, *“dalle visure camerali, risulta che in detta società si è fusa mediante incorporazione la C.V.T. Cave della Vailata srl. Con la fusione per incorporazione la società incorporante conserva la propria soggettività giuridica, ma il soggetto incorporato non si esaurisce, dato che i suoi interessi pregressi sono tutelati dal nuovo soggetto nato dalla fusione; quest'ultimo subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, ed assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, rappresentando il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti il soggetto incorporato”*.

1.7. Nel ricorso la Holcim ha innanzitutto dedotto che la Cave della Vailata aveva svolto attività di cava solo fino al settembre 1980 e non vi era alcuna evidenza documentale di violazioni riferibili al periodo antecedente a tale data. Inoltre dal dicembre del 1980 la medesima società non aveva più la proprietà, né la disponibilità delle aree in questione, avendole alienate a CVT Edil.

1.8. L'interessata ha poi lamentato la violazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga” ed ha dedotto che comunque non era stata dimostrata la sua responsabilità, insistendo anche per la condanna della provincia di Bergamo al risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento impugnato.

2. Il Tar di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che la società ricorrente, pur dichiarandosi estranea da responsabilità della contaminazione dell'area dell'ex Cava Vailata, non aveva dimostrato con dati oggettivi tale circostanza. Dagli atti di causa era invece emerso che nel settembre del 1980 la società Cave della



Vailata (incorporata poi nella ricorrente), contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio di una discarica di rifiuti inerti per un volume ancora disponibile di mc. 20.000, aveva presentato, ai sensi della legge regionale n. 94/1980, denuncia di esistenza nell'area di una discarica di rifiuti inerti costituiti da materiali di scavo e di demolizione e costruzione, fatto che secondo il giudice di primo grado costituiva quindi prova dell'esistenza della discarica in epoca antecedente al settembre 1980 (l'art. 28 della legge regionale n. 94/80 imponeva tuttavia ai titolari degli impianti di smaltimento esistenti alla data della sua entrata in vigore di farne denuncia all'Amministrazione regionale entro novanta giorni e di richiedere specifica autorizzazione).

2.1. Dovendosi ritenere il danno ambientale di natura permanente, per il Tar il relativo responsabile (individuato nella società incorporante) doveva quindi ritenersi soggetto agli obblighi, risarcitori e di reintegrazione o di ripristino dello stato dei luoghi, da esso derivanti.

3. Contro la predetta sentenza ha proposto appello la società Holcim sulla base dei seguenti motivi di censura.

3.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 239, primo comma, 242, primo comma, e 244, secondo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dei principi di matrice comunitaria "chi inquina paga"; carenza o erroneità della motivazione e travisamento dei fatti; difetto di legittimazione passiva di Holcim; assenza di responsabilità della ricorrente; erroneità della motivazione e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria.

3.1.1. La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui, da un lato, ha respinto il motivo di ricorso con cui l'appellante aveva dedotto il vizio di difetto di istruttoria, mentre, dall'altro, per poter rilevare una qualche responsabilità, ha aderito ai rilievi formulati dalla Provincia per la prima volta nel corso del giudizio di prime cure, così consentendo a quest'ultima di ovviare alle comprovate lacune istruttorie mediante una inammissibile integrazione postuma dell'istruttoria. In particolare, il provvedimento impugnato affermava che *"le responsabilità della potenziale contaminazione possono essere attribuite in prima istanza e salvo successiva definizione di maggior dettaglio"* alla Cave della Vailata, che nel settembre 1980 aveva presentato, ai sensi della legge regionale n. 94/1980, denuncia di esistenza e domanda di autorizzazione all'esercizio di una discarica di rifiuti inerti da materiali di scavo e di demolizione e costruzione; alla C.V.T. Edil che a dicembre 1980 aveva acquisito in disponibilità le aree; alla SO.GIMCO, alle società SO.GE.PA, Lodi Agostino e S.A.B.B.

3.1.2. In sostanza, dal medesimo provvedimento sarebbe emerso che la Provincia ha annoverato fra i responsabili per i *"superi riconducibili allo stato di fatto dell'area rappresentato nella tavola "Stato di fatto e carta dei punti fissi datata 14.3.1994"* indistintamente sia Cave Vailata, sia C.V.T. Edil, senza compiere alcuna indagine tesa a distinguere la responsabilità delle due società.

3.1.3. Il Tar invece avrebbe aderito alle argomentazioni apportate solo in corso di causa da parte della Provincia e relative alle presunte dimensioni che avrebbe avuto il bacino di cava negli anni 1975 - 1980 e all'abbancamento di rifiuti in tale periodo da parte della dante causa di Holcim.

3.2. Violazione e falsa applicazione degli artt.239, primo comma, 242, primo comma, e 244, secondo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, nonché del principio di matrice comunitaria "chi inquina paga"; carenza o erroneità della motivazione e travisamento dei fatti; difetto di legittimazione passiva; assenza di responsabilità; erroneità della motivazione e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria

3.2.1. La sentenza sarebbe errata sia nella parte in cui afferma che Holcim, pur dichiaratasi estranea da ogni responsabilità, non avrebbe corroborato detta declaratoria con dati di carattere oggettivo, sia nella parte in cui, ritenendo presumibile l'esistenza di una discarica in epoca precedente al 1980. 3.2.2. L'appellante sostiene di aver fornito elementi idonei ad escluderne la responsabilità, essendo stato piuttosto il giudice di primo grado a pretermettere ogni disamina di detti elementi, non considerando peraltro come Holcim avesse articolato precise istanze istruttorie per supplire all'impossibilità oggettiva di fornire ulteriori elementi probatori. Inoltre, non risulterebbe provato che Cave Vailata abbia condotto attività di smaltimento rifiuti nel sito, né risulta che abbia inquinato in qualche modo l'area.

3.3. Violazione e falsa applicazione degli artt.239, primo comma, 242, primo comma, e 244, secondo comma, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, nonché del principio di matrice comunitaria "chi inquina paga"; carenza e/o erroneità della motivazione e travisamento dei fatti; difetto di legittimazione passiva; assenza di responsabilità; erroneità della motivazione e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria.

3.3.1. Nel motivo di appello che ripete il precedente sotto diversi profili, la ricorrente sostiene nuovamente che sarebbe indimostrato che la Cave Vailata avrebbe esercitato attività di discarica nel sito. In una situazione complessa come quella di specie, sarebbe stato necessario una maggiore definizione delle singole responsabilità, soprattutto considerando che l'appellante solo nel 2009, a seguito di un'operazione societaria, ha acquisito per fusione una società non più presente sull'area da circa trent'anni. La Provincia invece ha preteso di poter ricavare da alcuni documenti (quali una rappresentazione aerea dei luoghi, una mappa e un'istanza di autorizzazione di discarica presentato nel 1980), che la dante causa di Holcim avrebbe gestito una discarica, per poi inferire una presunta responsabilità di quest'ultima in considerazione dalla profondità a cui sono stati individuati gli inquinanti.

3.3.2. Parte ricorrente deduce poi l'erroneità della sentenza, partendo dal raffronto con la decisione n. 202/2020 dello stesso Tar di Brescia sul ricorso S.A.B.B. avverso l'ordinanza della Provincia 103734/2014. In quest'ultima pronuncia il Tribunale aveva rilevato come la medesima Amministrazione non avesse correttamente adempiuto all'obbligo di

identificare, sulla base di un'adeguata istruttoria il soggetto responsabile.

3.4. Difetto di legittimazione passiva; assenza di responsabilità; erroneità della motivazione e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; violazione del legittimo affidamento e dei principi di certezza del diritto.

3.4.1. La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha fatto derivare la *“responsabilità specifica di Holcim in ragione del processo di incorporazione della dante causa”*, sulla scorta del principio di diritto sancito dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 22 ottobre 2019.

3.4.2. Tuttavia, secondo l'appellante, il principio di diritto sancito dall'Adunanza Plenaria non poteva trovare applicazione al caso di specie, perché riferito alla sola circostanza che all'epoca della commissione del fatto illecito dell'inquinamento non fosse vigente una normativa che imponesse al responsabile la bonifica dei siti inquinati a causa della propria condotta. Di conseguenza, non poteva applicarsi il principio di successione dell'incorporante negli obblighi dell'incorporata, poiché altrimenti l'esponente si sarebbe trovato esposto a conseguenze economiche derivanti dal fatto di un terzo.

4. L'appellante ha depositato ulteriori documenti il 5 gennaio e il 28 aprile 2021.

6. La Provincia di Bergamo si è costituita in giudizio il 14 gennaio 2021, chiedendo il rigetto dell'appello.

7. La Servizi Ambientali Bassa Bergamasca (S.A.B.B.) si è costituita in giudizio il 28 gennaio 2021, chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello.

8. La Provincia appellata ha depositato documenti e una memoria il 21 aprile 2021.

9. La Servizi Ambientali Bassa Bergamasca e la società appellante hanno depositato memorie rispettivamente il 7 e l'8 maggio 2021.

10. La Provincia di Bergamo ha depositato una memoria il 18 maggio 2021, mentre nella stessa data l'appellante ha depositato una replica.

11. La Servizi Ambientali Bassa Bergamasca ha infine depositato, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, note di udienza il 4 giugno 2021.

12. La causa è stata trattenuta in decisione nella udienza pubblica dell'8 giugno 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dello stesso decreto legge n. 137 del 2020.

13. L'appello non è fondato.

14. Con il primo motivo di appello la Holcim prospetta una contraddizione nella sentenza impugnata che emergerebbe tra il rigetto del ricorso, nella parte in cui si era lamentato il difetto di istruttoria, e l'adesione ai *“nuovi”* rilievi formulati dalla Provincia solo in corso di giudizio.

14.1. La tesi non può essere condivisa. Il Tar ha respinto il gravame sulla base della documentazione depositata agli atti del giudizio. In particolare, in relazione alla circostanza che nel settembre del 1980 Cave della Vailata, dante causa dell'appellante, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio di una discarica di rifiuti inerti per un volume ancora disponibile di mc. 20.000, aveva presentato, ai sensi della legge regionale n. 94/1980, una denuncia di esistenza nell'area di una discarica di rifiuti inerti costituiti da materiali di scavo e di demolizione. Da tale evenienza, il giudice di primo grado ha tratto prova dell'esistenza della discarica in epoca antecedente al settembre 1980. Inoltre, lo stesso Tribunale ha poi richiamato le foto aeree allegate al *“Rapporto sulle caratteristiche geologico-idrogeologiche e sulla sistemazione paesistico-ambientale dell'area”* del dicembre 1975 e prodotto dalla stessa Cave della Vailata al Comune di Treviglio, dalle quali si evinceva che il bacino generato dall'escavazione operata era di dimensioni ben maggiori dei 20.000 mc dichiarati, nonché dalle analisi condotte nel 2013 che avevano evidenziato la presenza nell'area di materiale di riporto fino a profondità di oltre 20 metri dal fondo della cava in alcuni dei carotaggi.

14.2. Per queste ragioni, correttamente il Tar ha affermato: *“Dai dati raccolti dalla resistente amministrazione risulta pertanto ragionevole la conclusione secondo cui alla data del 18/09/1980 (data della denuncia presentata dalla dante causa della ricorrente) residuavano solo 20.000 mc ancora disponibili per discarica in attività a fronte della presenza di un bacino generato dall'escavazione operata da Cave della Vailata S.r.l. di dimensioni ben maggiori. In relazione all'esito delle indagini condotte dalla Provincia di Bergamo l'odierna ricorrente non ha del resto opposto, in sede di partecipazione procedimentale, alcun elemento atto a documentare la sua estraneità da responsabilità per la contaminazione”*

15. Nel secondo motivo di appello, la ricorrente lamenta che il Tar avrebbe pretermesso ogni disamina circa le istanze istruttorie avanzate dalla stessa e sostiene che la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui, ritenuta l'esistenza di una discarica in epoca precedente al 1980, ha fatto discendere la responsabilità di Cave della Vailata per inquinamento ambientale.

15.1. Il motivo non è fondato. Il giudice di primo grado evidenzia innanzitutto come Holcim non avesse provveduto, in sede di partecipazione procedimentale, ad offrire alcun elemento atto a documentare la propria estraneità da responsabilità per la contaminazione. Quanto alle responsabilità della Cave della Vailata la stessa non è stata ritenuta solo sulla base delle foto aeree del 1975 (sul punto della profondità del bacino e della sua estensione), ma anche per le indagini di carotaggi condotte nel sito nel 2013.

16. Con il terzo motivo di appello, la Holcim censura la sentenza impugnata sotto diversi profili.

16.1. Il primo si riferisce alla presenza di diversi elementi di segno contrario alla decisione assunta dal Tar. Tale doglianza tuttavia risulta generica, in quanto non supportata da specifiche deduzioni.

16.2. Il secondo è relativo al fatto che il difetto istruttorio sarebbe stato ammesso anche dalla Provincia. Quest'ultima però si è limitata ad osservare che: *“le responsabilità della potenziale contaminazione possono essere attribuite in prima istanza e salvo successiva definizione di maggior dettaglio”* ed in ogni caso il Tar ha basato la sua decisione sui rilievi documentali sopra ricordati che hanno fatto risalire alla dante causa dell'appellante le responsabilità dell'inquinamento.

16.3. Con il terzo profilo si sostiene che la sentenza sarebbe errata poiché avrebbe ricavato la responsabilità di Cave della Vailata unicamente dalla presunta, ma non dimostrata, circostanza che la stessa avrebbe utilizzato il sito quale discarica di materiale inerte, senza svolgere alcuna considerazione in ordine all'eventuale apporto causale di tale società nella causazione della contaminazione.

Tale conclusione deve ritenersi infondata. Anche nel quadro comunitario le modalità attraverso cui accertare il nesso di causalità per l'inquinamento ambientale possono far riferimento alle attività degli operatori sulla base di plausibili indizi (cfr. Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 9/03/2010, C-378/08).

16.3.1. D'altra parte, per accertare la sussistenza di un nesso di causalità fra l'attività esercitata dal presunto responsabile e il danno ambientale riscontrato, si può tener conto, oltre che ovviamente delle prove dirette, delle presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.. (il ragionamento presuntivo non deve necessariamente seguire l'impostazione penalistica incentrata sul superamento della soglia del ragionevole dubbio, potendosi invece applicare la regola del più probabile che non elaborata dalla giurisprudenza civile in materia di responsabilità aquiliana, secondo la quale, per affermare il legame fra azione ed evento, non è necessario raggiungere il livello della certezza, bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà - cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018).

16.3.2. Nel caso di specie, gli stessi sono individuabili nel corredo documentale sopra ricordato (presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio di una discarica di rifiuti inerti per un volume ancora disponibile di mc. 20.000, la denuncia di esistenza nell'area di una discarica di rifiuti inerti costituiti da materiali di scavo e di demolizione, le foto aeree allegate al Rapporto sulle caratteristiche idro-geologiche del dicembre '75, le analisi condotte nel 2013 che avevano evidenziato la presenza nell'area di materiale di riporto fino a profondità di oltre 20 metri dal fondo della cava in alcuni dei carotaggi)

16.4. L'appellante deduce poi come ulteriore profilo che - anche nell'ipotesi che Cave della Vailata avesse depositato materiale inerte derivante da attività di scavo nel sito - tale circostanza non sarebbe valsa da sola a far presumere una responsabilità nella contaminazione denunciata dalla Provincia di Bergamo.

Sul punto la sentenza impugnata appare invece giustificata dai riscontri effettuati in particolare dalle analisi sulla presenza di composti inorganici

16.5. Parte ricorrente, infine, sostiene l'erroneità della sentenza derivante dal raffronto con la decisione n. 202/2020 dello stesso Tar di Brescia.

In quest'ultima pronuncia però il Tribunale si è espresso sull'istanza di riunione con il suo ricorso di primo grado rilevando che: *“La domanda viene respinta in quanto i due gravami, pur investendo il medesimo provvedimento, lo censurano in parte qua e si fondano su censure e posizioni sostanziali del tutto difformi”*. In sostanza, le due fattispecie sono state ritenute diverse.

17. Con il quarto motivo di appello, si contesta l'affermata responsabilità di Holcim in conseguenza della intervenuta incorporazione di Cave Vailata. L'appellante richiama in proposito i principi espressi dall'Adunanza Plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019 (la responsabilità sarebbe configurabile solo se all'epoca della commissione del fatto illecito causante l'inquinamento del sito, non esistesse alcuna normativa che imponesse al responsabile la bonifica dei siti inquinati).

17.1. La tesi non è condivisibile.

La pronuncia dell'Adunanza Plenaria ha evidenziato in primo luogo che *“il danno all'ambiente è inquadrabile nella fattispecie generale di illecito civile ex art. 2043 cod. civ. e che la sua natura di illecito permanente consente di ritenere il relativo responsabile soggetto agli obblighi, risarcitori ed in primis di reintegrazione o ripristino dello stato dei luoghi, da esso derivanti. In altri termini, allorché la situazione di danno all'ambiente si protragga in un arco di tempo in cui per effetto della successione di norme di legge al rimedio risarcitorio si aggiunga quello della bonifica, nessun ostacolo di ordine giuridico è ravvisabile ad applicare quest'ultima ad un soggetto che, pur non avendo commesso la condotta fonte del danno, sia nondimeno subentrato a quest'ultimo”*.

L'Adunanza Plenaria ha poi statuito il principio secondo cui gli obblighi in questione sono trasmissibili in virtù di fusione per incorporazione dalla società responsabile del danno incorporata alla società incorporante *“sulla base del tenore letterale del poc'anzi richiamato art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., che include espressamente nella vicenda traslativa in questione «gli obblighi delle società estinte», ovvero di quelle incorporate (analoga formulazione reca peraltro la medesima disposizione dopo la riforma del diritto societario, con la sola differenza che in luogo delle società estinte si fa riferimento alle «società partecipanti alla fusione» e al fatto che in tutti i rapporti giuridici di queste ultime, anche quelli processuali, vi è una “prosecuzione” dell'incorporante). Con riguardo al previgente regime, nel senso che negli obblighi dell'incorporata di cui l'incorporante diviene l'unico obbligato a seguito di fusione rientrano anche quelli derivanti da responsabilità civile si è espressa la Cassazione (Sezione III civile, sentenza 11 novembre 2015, n. 22998, in un caso di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.)”*

17.2. In questo quadro, quindi la trasmissione della responsabilità per l'inquinamento dall'incorporata all'incorporante è

stata riconosciuta anche con riferimento ai processi di fusione per incorporazione avvenuti prima della riforma del diritto societario operata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

17.3. In merito poi all'applicabilità della normativa del codice dell'ambiente a fatti accaduti antecedentemente alla sua entrata in vigore, vale il principio secondo il quale non appare adeguato discutere dell'applicazione retroattiva della legge, quanto piuttosto della responsabilità per gli effetti perduranti dell'inquinamento, che necessitano dell'adozione delle misure di rimozione dell'inquinamento.

Se una situazione di inquinamento si mantiene al momento dell'entrata in vigore della normativa che impone specifici obblighi di bonifica dei siti inquinati, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale, viene imposto un obbligo di intervento, in quanto l'evento in sé dà luogo ad una situazione destinata a restare permanente, sino a quando le cause della compromissione ambientale non vengano rimosse. Si concretizza, dunque, non un'applicazione retroattiva della prescrizione degli obblighi di *facere* derivanti dall'inquinamento ambientale, ma l'applicazione di nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso e suscettibili di essere interrotti solo con la bonifica.

18. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

(Omissis)

